REGOLAMENTO (CEE) N. 2403/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 654/86 che fissa, per la campagna 1986, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 174.

considerando che il regolamento (CEE) n. 654/86 della Commisione, del 28 febbraio 1986 che fissa, per la campagna 1986, il livello previsionale globale d'importazione dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca [1] ha fissato, per taluni prodotti della pesca, il livello previsionale globale d'importazione per la campagna 1986; che questo livello previsionale comprende, per ciascuno prodotto interessato, un contingente annuo per l'importazione in provenienza dei paesi terzi fissati, per la campagna 1986, con regolamento (CEE) n. 655/86 della Commissione [2];

considerando che, per quanto riguarda la Spagna, il contingente di merluzzi non secchi salati o in salamoia è stato aumentato di 2 000 tonnellate con regolamento (CEE) n. 2168/86 della Commissione [3]; che è quindi opportuno adattare in conseguenza per questo Stato membro il livello previsionale globale d'importazione del prodotto considerato che figura nel regolamento (CEE) n. 654/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella che figura nella parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 654/86, la cifra « 11 420 » relativa al livello globale d'importazione di merluzzi non secchi, salati o in salamoia della sottovoce tariffaria 03.02 A I ex b) della tariffa doganale comune è sostituita dalla cifra « 13 420 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 6.
(2) GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 9.
(3) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 11.